

Selezione di Sentenze tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

- 1. L'AUTOTUTELA NON SOSTITUISCE L'ATTO**
- 2. DIRIGENTI, LIQUIDAZIONE CON ALIQUOTA RIDOTTA**
- 3. MAPPALI SERVENTI NON SOGGETTI ALL'IMU**
- 4. AL FISCO SPETTA PROVARE LA COLLUSIONE**
- 5. PUBBLICITÀ, TASSAZIONE UNICA SU PIÙ MESSAGGI**
- 6. LA PRESCRIZIONE BATTE LA NOTIFICA REGOLARE**
- 7. POSTE PRIVATE, LICENZA DA DIMOSTRARE**

I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7

28 Settembre 2020

L'autotutela non sostituisce l'atto

L'intervenire di un atto di autotutela che si limiti a ridurre la pretesa fiscale contenuta in un precedente avviso di accertamento non determina affatto una sostituzione dell'atto originario, che resta in piedi, pur se ridotto nel quantum dall'intervento proprio dell'ufficio, che lo ha soltanto parzialmente revocato. È il principio stabilito dalla sezione VI della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 18625/2020.

Proponeva ricorso alla Suprema corte l'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto atto di annullamento in autotutela da parte della stessa amministrazione finanziaria sull'originario avviso di liquidazione dell'imposta di registro che aveva colpito una srl.

Lo stesso ufficio contestava che la pretesa fiscale, che era stata poi oggetto di parziale annullamento e conseguente riduzione con successivo atto, non era venuta meno dal momento che, insisteva, restava ancora in piedi l'accertamento originario poiché il suo intervento in autotutela non aveva affatto sostituito l'iniziale atto emanato.

La Suprema corte ha quindi verificato che,

in effetti, dalla trascrizione degli atti, ovvero dell'originario accertamento e di quanto emesso a seguito di autotutela, poteva chiaramente evincersi che quest'ultimo intervento dell'ufficio si era limitato soltanto a una riduzione quantitativa della pretesa.

Non ci si trovava, pertanto, in ipotesi di autotutela sostitutiva, come erroneamente affermato dalla Ctr, che aveva ritenuto che quell'intervento, con atto nuovo, ponesse nel nulla l'atto di accertamento originario laddove invece, sostengono i supremi giudici, avrebbe dovuto soltanto vagliare la legittimità della residua pretesa. La Corte ha all'uopo richiamato suoi analoghi precedenti (Cass. 11699/16; Cass. 22019/2014; Cass. 937/2009).

Ogni altro presupposto del principale atto accertativo, infatti, rimaneva fermo, così come la pretesa impositiva stessa, soltanto ridotta ex se dall'amministrazione finanziaria intervenuta sul proprio atto, ancora vigente. Per tali motivi il ricorso dell'Agenzia veniva accolto con rinvio alla stessa commissione regionale calabrese anche al fine di statuire sulle spese.

Nicola Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia contesta la decisione impugnata deducendo che, nel caso di specie, vi era stato un annullamento parziale dell'accertamento con conseguente riduzione della pretesa fiscale senza che l'atto emanato in autotutela avesse sostituito integralmente il precedente. Il motivo è fondato. Risulta dall'atto (trascritto nel ricorso) di modifica in diminuzione del precedente avviso di accertamento che con esso si era preceduto alla diminuzione dell'importo richiesto calcolato non più sul periodo di 29 anni bensì di 26. Ciò ha comportato non già la sostituzione dell'atto impositivo originaria-mente opposto dal contribuente bensì la sua mera riduzione quantitativa. Ciò esclude che ci si trovi di fronte a un caso di vera e propria autotutela sostitutiva (ipotesi alla quale, soltanto, si riferisce l'orientamento di legittimità

invocato dalla impugnata sentenza (Cass. 17119/07). Nel caso di specie sussiste piuttosto un'ipotesi di mera autoriduzione quantitativa della originaria pretesa impositiva; fermi restando i presupposti costitutivi del rapporto tributario, così come evincibili dall'atto di accertamento (in questo senso Cass. 2246/18). Ciò corrisponde al principio secondo cui «in tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente» (Cass. 11699/16, richiamante Cass. 22019/2014; Cass. 937/2009). In ragione di ciò appare errata la decisione del giudice di secondo grado di ritenere la cessazione della materia del contendere. L'atto impugnato, infatti è rimasto del tutto

vigente sia pure recante una minore pretesa debitoria con la conseguente permanenza dell'interesse dell'Agenzia a vedere riconosciuto il proprio credito tributario e quello oppositivo dei contribuenti, volto a negare la pretesa. Da ciò, l'effettiva necessità che il giudice territoriale, si pronunciasse, ponendosi, in tal modo, pur sempre nell'ambito della tipica cognizione di impugnazione/merito sui limiti di legittimità dell'atto impositivo opposto, sulla fondatezza della (residua) pretesa erariale. Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Ctr Calabria. P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Ctr Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Dirigenti, liquidazione con aliquota ridotta

Data la particolare natura degli emolumenti percepiti da dirigenti alla cessazione del rapporto di lavoro che si qualificano come somme provenienti dalla liquidazione cosiddetta «da rendimento», ne è prevista l'aliquota del 12,50% invece di quella propria della tassazione separata, pertanto l'assoggettamento maggiore operato dall'Agenzia porterebbe a una legittima richiesta di rimborso dell'eccedenza versata dal contribuente. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 5340/01/2019 emessa dalla Ctr della Lombardia. Un contribuente, ex dirigente della maggiore distributrice di energia elettrica nazionale, era infatti risultato vittorioso nei gradi di merito rispetto alla richiesta di rimborso delle trattenute erariali operate dall'amministrazione secondo le aliquote previste per i redditi soggetti a tassazione separata proprio su quanto dallo stesso percepito alla cessazione del rapporto con la società. Le commissioni avevano infatti ritenuto che alla quota capitale ottenuta dal fondo di riferimento dovesse applicarsi l'aliquota del 12,50% prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985. L'ufficio ha proposto ricorso in Cassazione, la quale ha cassato con rinvio la sentenza imponendo un principio di diritto che si rifaceva

alle Ss.uu. n. 13642/2011 secondo cui in tema di fondi previdenziali integrativi, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, sottostanno ad assoggettamento a tassazione separata, mentre per le somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12,50% di cui all'art. 6 della legge n. 482 del 1985. Proprio nel giudizio di rinvio veniva disposta una Ctu che constatava gli avvenuti appositi accantonamenti annuali che alimentavano la riserva poi spettante alla liquidazione del dirigente, per cui alla fine del rapporto l'aliquota da applicare era quella del 12,50%. Risultava quindi un importo da restituire che coincideva con quello frutto dei calcoli del Ctu, di circa 16 mila euro, benché la Ctr ne disponesse che lo stesso venisse versato dall'ufficio nella minor somma di 157.489,35 richiesta dallo stesso contribuente nel corso del giudizio.

Per tali ragioni in sede di rinvio la Ctr ha parzialmente riformato la sentenza condannando l'ufficio al rimborso seppur nella minor misura richiesta dal contribuente rispetto a quella individuata e calcolata dal perito nominato d'ufficio, oltre interessi a far data dalla domanda.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

La controversia è relativa al rimborso di trattenute erariali operate, con le aliquote previste dalla cosiddetta tassazione separata, nei confronti di ex dirigente dell'E. sulle somme erogate dal Fondo E. (...) per la cessazione del rapporto.

La Ctr per due volte (la seconda a seguito di rinvio) ha accolto il ricorso del contribuente, (riformando, nella seconda sentenza parzialmente la decisione di primo grado, riconoscendo in euro 157.489,35 (oltre interessi) il diritto al rimborso del contribuente (...)).

La Corte di cassazione nella prima sentenza di rinvio (n. 29214/11) ha richiesto alla Ctr di adeguarsi al seguente principio espresso dalle S.u. n. 13642 del 22 giugno 2011: «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale a un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del dlgs n. 124 del 1993, a un Fondo di previdenza

complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario:

a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del Tuir solo per quanto riguarda la «sorte capitale» corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985; (...)

La Ctu disposta nel corso della seconda causa di rinvio ha accertato che «i capitoli rinvenienti dalla contribuzione sono stati effettivamente investiti con frequenza annuale a mezzo di accantonamenti effettuati in fase di scritture di assestamento di

fine esercizio andando ad alimentare la riserva matematica di fine periodo. Il rendimento maturato spettante al contribuente alla data della cessazione del rapporto, su cui applicare l'aliquota del 12,50% sui rendimenti (...) è stato pari a €669.505,98 (...) al quale deve essere applicata l'imposta sostitutiva del 12,50%, ovvero un'imposta pari a € 83.668,25.

In forza di tali calcoli, conclude il Ctu, «l'importo da restituire al contribuente è pari a € 160.876,71». Va, tuttavia, rilevato che il contribuente, nelle controdeduzioni presentate nel primo giudizio, aveva ridotto l'ammontare del rimborso richiesto a € 157.489,35, importo che la Ctr aveva riconosciuto, oltre interessi legali dalla domanda.(...) Pertanto in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'Ufficio deve essere condannato al rimborso, a favore del contribuente della somma di € 157.489,35 oltre interessi legali dalla domanda.(...)

Mappali serventi non soggetti all'Imu

È illegittimo l'assoggettamento a Imu di mappali che, oltre a non costituire area edificabile né autonomamente utilizzabile, fungendo solo da area di accesso ad altri edifici, siano meramente serventi rispetto a questi ultimi, già di per sé assoggettati al tributo.

È quanto espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Como nella sentenza n. 267/2019.

Oggetto del contenzioso, su ricorso di una contribuente, era stato un avviso di accertamento Imu emesso dal comune di Arosio il quale aveva notificato l'atto successivamente a un precedente rispetto al quale la ricorrente aveva presentato, rispetto alle contestate omissioni Imu per l'anno 2013, una serie di osservazioni parzialmente accolte dall'ente locale. Quest'ultimo, infatti, con l'atto impugnato, escludeva parte degli immobili appartenenti alla contribuente, insistendo, invece, per la ripresa dell'imposta su altri di proprietà della stessa. Si trattava, nello specifico, di numerosi box sottostanti a edifici, per molti dei quali la ricorrente rappresentava di averli concessi a utilizzo di condomini e a parcheggio disabili, come da atto unilaterale di impegno alla loro

alienazione, che però il comune contestava come in concreto mai avvenuta, pur avendo comportato una temporanea riduzione del pagamento della quota degli oneri di urbanizzazione.

Tra tutti gli immobili posseduti, tuttavia, ve ne erano alcuni per i quali la Ctp di Como ha ritenuto illegittimamente applicata l'Imu da parte del comune, configurandosi una indebita doppia imposizione dei box. Con riguardo ad alcuni mappali infatti, il collegio ha evidenziato che gli stessi avessero una funzione meramente servente, in particolare di accesso carraio, agli edifici di riferimento, già di per sé sottoposti a Imu. Oltretutto quelle aree non erano nemmeno suscettibili di ulteriore edificazione né potevano essere autonomamente in altro modo utilizzate.

Limitatamente a tali aree, perciò, la commissione ha accolto il ricorso della contribuente dichiarando sulle stesse non dovuta l'imposta comunale in parola, la quale doveva confermarsi, invece, per tutti quei mappali non utilizzati per fini pubblici come originariamente era intento della contribuente, quali parcheggio disabili, e quindi non esonerabili.

Nicola Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) La ricorrente sosteneva che il mappale n. (...), ricostituito dopo la sottostante edificazione dei box, e il mappale n. (...), relativo all'area stralciata dal lotto originario e destinata nel contesto dell'intervento a parcheggio pubblico, «compromessa dalla proprietà del comune di Arosio», erano stati illegittimamente assoggettati all'Imu, in quanto funzionali e propedeutici all'attività di parcheggio per i disabili e per gli insediamenti residenziali contigui, prevista dal vigente piano urbanistico comunale.

All'uopo richiamava il contenuto dell'atto unilaterale di impegno, sottoscritto il 9/3/1994, con il quale aveva manifestato la volontà di alienare i beni a favore dei residenti nei condomini limitrofi, nella prospettiva di beneficiare di una esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione. Tale circostanza veniva contestata dal comune, che nell'atto di costituzione in giudizio faceva, però, rilevare che

la cessione della proprietà dei box non era mai avvenuta e che essi risultavano ancora nella piena disponibilità della ricorrente, tanto che essa, già il 28 aprile 1995, aveva provveduto a pagare i citati oneri. Analogamente, rilevava il comune resistente che il parcheggio destinato ai disabili non era mai stato realizzato, nonostante i suoi ripetuti solleciti. (...)

In merito alla lamentata doppia imposizione relativa al piano campagna soprastante l'edificio interrato, riportata al mappale n. (...), per l'estensione di circa i 2/3 e la restante area libera, interessata all'accesso carraio e pedonale, si rileva che effettivamente essa aveva una funzione servente rispetto all'edificio sottostante e, in ogni caso, non suscettibile di ulteriore edificazione. Sicché deve ritenersi illegittima l'applicazione dell'imposta in tale situazione in quanto il mappale in questione non è suscettibile di autonoma utilizzazione, essendo par-

te integrante dell'edificio sottostante, già sottoposto all'applicazione dell'imposta de qua. (...)

Quanto al mappale (...) destinato a parcheggio per disabili, osserva la Commissione che la mancata realizzazione del medesimo e il suo attuale stato di abbandono non giustificano la richiesta di esonero dal pagamento del tributo, in quanto trattasi di bene immobile di proprietà della ricorrente, non utilizzato per fini pubblici che ne potrebbero, in linea astratta, comportare l'applicazione dell'esonero medesimo. (...)

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto limitatamente al mappale relativo al piano campagna e alle rampe di accesso ai boxes, mentre deve essere rigettato per la restante parte. (...)

Al Fisco spetta provare la collusione

In presenza delle fatture, degli ordinativi e altri riscontri, la prova contraria della «certezza» e della «non fittizietà» delle prestazioni tra controllante e controllata deve essere fornita dall'Ufficio finanziario; al riguardo, non è sufficiente l'insinuazione che, nei rapporti tra controllante e controllata, vi possa essere verosimilmente una collusione volta alla frode fiscale. Lo ha stabilito la sezione diciottesima della Ctr della Lombardia nella sentenza n. 1675/2020. La vertenza riguarda un accertamento con cui, relativamente all'anno d'imposta 2003, le Entrate di Varese accertavano, tra le altre contestazioni l'indeducibilità dei costi relativi alle consulenze tecniche da parte di una società controllante. Sia la Ctp di Varese che la Ctr della Lombardia, sul punto specifico avevano accolto il ricorso presentato dalla società. La cassazione, di contro, accoglieva il ricorso erariale. La contribuente evidenziava che le operazioni oggetto di deduzione erano inerenti all'attività della società e la prova dell'inerenza si ricava agevolmente dall'oggetto sociale della stessa ricorrente, consistente nella costruzione, monitoraggio e manutenzione di impianti idrici e termici e che le fatture contabilizzate riportano le prestazioni strumentali connesse all'attività

oggetto di fatturazione. Il ricorso in riassunzione, correttamente eseguito nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione dalla società (articolo n. 392 c.p.c.) ha confermato la sentenza dei primi giudici regionali annullando, sul punto specifico, l'accertamento. Il giudice di rinvio ha, infatti, verificato che l'attività della società ricorrente era coerente con il tipo di consulenze richieste. La congruità dei costi della consulenza è desumibile anche dalla maggiorazione dei prezzi imposti ai clienti; diversamente, la tesi dell'Ufficio finanziario, tesa ad affermare un accordo in frode alla legge tra «controllante» e «controllata» non appariva provata e avrebbe richiesto, laddove così fosse stato, un accertamento anche nelle sedi penali. Pertanto, la prova contraria della «certezza» delle prestazioni tra controllante e controllata e della «non fittizietà» delle stesse deve essere fornita dall'Ufficio finanziario; al riguardo, non è sufficiente l'insinuazione che, nei rapporti tra controllante e controllata, vi possa essere verosimilmente una collusione volta alla frode fiscale. Annullando l'accertamento sul punto, il collegio ha integralmente compensato le spese di lite di tutto il procedimento.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa. Pertanto, la motivazione della sentenza deve dar conto della presenza e certezza di un costo da offrire in deduzione e della sua inerenza all'attività di impresa, gravando sul contribuente l'onere di provare tali aspetti a supporto della propria pretesa agevolativa.

Con ricorso in riassunzione, il con-

tribuente ha richiamato le ragioni a sostegno della inerenza e certezza delle prestazioni in deduzione, nonché della loro congruità. Può ricavarsi in via presuntiva dall'oggetto sociale dell'impresa contribuente (costruzione, manutenzione, forniture idriche, termiche, oleodotti) che essa è del tutto coerente col tipo di consulenze richieste. La congruità dei costi della consulenza è altresì desumibile dalla maggiorazione dei prezzi imposti ai clienti, i quali tengono conto dei costi sostenuti per la consulenza; diversamente, la tesi dell'Ufficio, tesa ad affermare un accordo in frode alla legge fra consulente «controllata» e committente «controllante», non appare provata, e richiederebbe, laddove così fosse, un accertamento anche nelle sedi penali. Non è provato, in sintesi, che la contribuente si sia avvalsa della consulente per gonfiare i costi (e i prezzi) da opporre poi in deduzione al fisco. La prova

sulla «certezza» delle prestazioni, leggi: «Non fittizietà» delle stesse, non è data dall'Agenzia; ebbene, se le fatture e gli ordinativi provano, fino a prova contraria, che l'attività di consulenza vi è stata e non è giustificativa di operazioni fittizie finalizzate a rimborsi fiscali, tale prova contraria non viene fornita dall'accertatore, e non basta l'insinuazione che, nei rapporti fra controllata e controllante, vi possa essere verosimilmente una collusione volta alla frode fiscale.

Per questi motivi, il Collegio accoglie il ricorso del contribuente e conferma la sentenza.(...)

Publicità, tassazione unica su più messaggi

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, stando anche alle indicazioni fornite dal ministero dell'economia e delle finanze, è consentito al contribuente che si avvalga di più messaggi pubblicitari sponsorizzanti la stessa attività, procedere a una tassazione in via unitaria e non contemplando un assoggettamento singolo per ogni segnaletica predisposta. È quanto espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco nella sentenza n. 192/2019. La vicenda riguarda un avviso di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità notificato dalla concessionaria per la riscossione per conto del comune di Bosisio Parini, in recupero della predetta imposta per l'anno 2018.

La ricorrente ha quindi tempestivamente impugnato l'atto deducendo l'errata tassazione delle diverse «frece segnaletiche» di cui si avvaleva per promuovere la sua attività e il servizio reso: in particolare, la stessa aveva assoggettato unitariamente il gruppo segnaletico mentre l'ufficio tributi insisteva per la necessità di tassare indistintamente ogni singola freccia.

La Ctp ha quindi osservato che pur essendo stata prassi dei comuni e dei loro concessionari applicare

per l'imposta pubblicitaria su ogni segnale pubblicitario nel rispetto delle metrature previste dalla legge, vi sono poi stati degli interventi ministeriali chiarificatori del dettato di cui all'art. 7 del dlgs 597/93 che hanno stabilito, con risoluzione Mef n. 262/E del 2/11/1995 e con nota n. 19899 del 2014, che l'intento deve essere quello di tassare la superficie intera dell'impianto segnaletico a prescindere dal numero specifico di messaggi di cui si compone. Tale assunto era ricavabile, tra l'altro, anche dalla giurisprudenza di Cassazione, espressasi sul punto con la sentenza n. 252/2012 e, anche più di recente, con la n. 20948/2019, entrambe favorevoli all'applicazione dell'imposta in senso unitario, stabilendo che «possono essere tassati unitariamente più messaggi pubblicitari, caratterizzati da un collegamento strumentale inscindibile, in quanto di identico contenuto, sebbene non collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza» (cfr Cass. n. 32648/18). Il collegio di Lecco ha quindi accolto il ricorso proprio constatando l'unitario indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto anche in sede di legittimità, annullando così l'atto impugnato.

Nicola Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) La ricorrente opera la liquidazione «unitaria» del gruppo segnaletico, mentre l'Ufficio impositore adotta il calcolo «separato» del tributo, tassando indistintamente ogni singola freccia.

«L'applicazione del tributo a una pluralità di frecce installate in successione su un medesimo supporto, ha trovato, per un ventennio sino al 2012, pressoché concordi i comuni, i concessionari del servizio di riscossione e accertamento dei tributi locali e le società pubblicitarie nell'adottare il principio generale dettato dall'art. 7 del dlgs 597/93, che fa esplicito riferimento, per la determinazione dell'imposta da applicare, «alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi pubblicitari in esso contenuti». Riguardo a questo criterio di tassazione era intervenuto il ministero delle finanze con la riso-

luzione 262/E del 2/11/1995 con cui esprimeva il chiaro intendimento di tassare la superficie «intera» dell'impianto segnaletico.

Sul punto è intervenuto di nuovo il ministero dell'economia e delle finanze con la Nota prot. 19899 del 7/7/2014 chiarendo il principio di solidarietà invocato nella sentenza di Cassazione n. 252/12 affermando la corretta Interpretazione della norma e la relativa applicazione della tassazione unitaria dell'intero «gruppo segnaletico» indipendentemente dal numero di messaggi pubblicitari esposti.(...)

La Commissione visti gli atti e i documenti allegati ritiene accoglibile il ricorso.

In merito alla questione oggetto di ricorso, per gli anni pregressi e per la stessa ricorrente, si è già espressa codesta Commissione accogliendo i ricorsi.

La tesi sostenuta dalla ricorrente è

inoltre supportata da copiosa giurisprudenza come richiamato in ricorso e a cui si fa riferimento, non da ultimo è da segnalare la sentenza della Corte di cassazione n. 20948 del 6/8/2019 che per l'ennesima volta si è pronunciata in modo favorevole all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità così come contemplata dall'art. 7 dlgs 507/93, «possono essere tassati unitariamente più messaggi pubblicitari, caratterizzati da un collegamento strumentale inscindibile, in quanto di identico contenuto, sebbene non collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza (cass. n. 32648/18)».

La Commissione stante la giurisprudenza formatasi in merito alla questione ritiene di non doversi discostare e per l'effetto ritenendo fondato il ricorso lo accoglie.(...)

La prescrizione batte la notifica regolare

Non può legittimamente restare in piedi la pretesa fiscale contenuta in una cartella di pagamento pervenuta al contribuente laddove per la stessa, a quella data, sia già maturato il relativo termine di prescrizione, a nulla rilevando che la sua notifica sia stata effettuata regolarmente. Sono le conclusioni che si traggono dalla sentenza n. 1850/05/2020 emessa dalla Ctr del Lazio. Una contribuente a cui era stata notificata un'intimazione di pagamento, relativa a 19 cartelle in essa contenute e per importi di quasi 70 mila euro, aveva impugnato l'atto d'intimazione subendo però dalla Ctp romana la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dal momento che l'ufficio della riscossione provava in giudizio la regolare notifica dei titoli esattoriali presupposti. La parte, dunque, proponendo gravame alla sentenza, ribadiva che la Ctp avesse erroneamente omissivo di considerare che le pretese tributarie portate dalle cartelle di pagamento contestate erano ormai prescritte per l'avvenuta maturazione del relativo termine di prescrizione quinquennale, così come sancito dalle Ss.uu. n. 23397/2016. Dall'altro canto, invece, l'Agenzia della riscossione romana si costituiva insistendo per il riconoscimento del più lungo termine prescrizione decennale. I giudici della Commissione regionale

laziale, nel decisum, hanno passato in rassegna i numerosi titoli sottesi all'intimazione, specificando, per ognuno, anche il tipo di tributo richiesto e la relativa prescrizione. Tra questi, in particolare, si sono soffermati anche su una delle opposte cartelle di pagamento portate un credito tributario per tassa automobilistica relativa all'annualità 1997. Tale specifico punto della sentenza è rilevante poiché, nel passaggio decisionale, la Commissione ha evidenziato che, tenuto conto di quell'annualità, assunta a momento genetico della pretesa tassa, la notifica del titolo era avvenuta, poi, pur se regolarmente, soltanto nel gennaio 2003. Ciò posto, dunque, e tenendo conto del termine di prescrizione triennale che si applica a tale tipo di tributo, il collegio ha quindi ritenuto che la notifica pur correttamente eseguita di quella cartella era intervenuta soltanto a termine di prescrizione della pretesa già ampiamente decorso. Su tale punto, quindi, l'appello della contribuente era meritevole di accoglimento, avendo la Ctr, in sostanza, ritenuto che la notifica, anche se regolare, non avrebbe comunque potuto far salva una pretesa di diversi anni prima già caduta in prescrizione proprio secondo il termine prescrizione ex lege previsto per quel tributo.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

La Sig.ra S. C., (...) propone appello contro la sentenza n. (...), con la quale la Ctp di Roma dichiarava inammissibile il ricorso avverso la intimazione di pagamento n. (...) per un importo complessivo di euro 69.093,50, cui erano sottese 19 cartelle di pagamento di cui otto aventi natura tributaria.

Lamenta la appellante i seguenti motivi di gravame:

a) la Ctp ha dichiarato la inammissibilità del ricorso al di fuori dei casi normativamente previsti;

b) la stessa Ctp non ha considerato che le cartelle di pagamento contenevano una pretesa impositiva ormai prescritta per decorso del termine quinquennale di cui alla sentenza Cass. Ss.uu. 23397/2016. (...)

L'Agenzia delle entrate-riscossione, nel ribadire la piena legittimità del proprio operato, chiede l'integrale conferma della gravata sen-

tenza in particolare evidenziando che al contribuente risultano notificati più atti con effetti interruttivi della prescrizione, che è comunque di natura decennale.

Ritiene la Commissione di poter proporre le seguenti considerazioni: (...)

Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. (...) attinente alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 1997, è emerso che tale cartella è stata notificata al contribuente in data 14.1.2003; e quindi oltre il termine di prescrizione triennale operante nella specie (sul punto Cass. ord. 20425/2018).

Pertanto in relazione a detta cartella l'appello deve essere accolto.(...)

L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione: a) dichiara l'estinzione del giudizio per cessata

materia del contendere in relazione alle cartelle di cui in motivazione; b) accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello della contribuente; d) spese compensate.

Poste private, licenza da dimostrare

Gli atti fiscali notificati a mezzo del servizio di posta privata dal 2017 sono legittimi, a condizione, tuttavia, che colui che ha eseguito la notifica provi che prima di quella data era in possesso della licenza individuale relativa allo svolgimento del servizio privato. Lo ha stabilito la sezione prima della Commissione tributaria regionale della Basilicata nella sentenza n. 94/2020. La vicenda tratta di un ricorso presentato dal contribuente avverso una intimazione di pagamento notificata dal servizio di posta privata. Tra i motivi di ricorso il contribuente sosteneva l'inesistenza della notifica. La Commissione tributaria provinciale di Potenza, ritenendo irregolare la notifica a mezzo del servizio postale privato, accoglieva il ricorso. Sia pure aprendo il servizio postale ai privati, con il dlgs n. 261/1999 si è stabilito che le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari, tra cui sono ricompresi gli atti tributari e processuali, dovevano rimanere di esclusiva competenza del servizio postale universale. Con decorrenza 10 settembre 2017, la legge n. 124/2017 ha disposto l'abrogazione dell'art. 4 del dlgs n. 261/1999 con la soppressione dell'attribuzione in esclusiva al servizio postale universale. Nel caso trattato la notificazione dell'intimazione di pagamento risulta essere stata effettuata successivamente al 10 settembre

2017, avvenuta con raccomandata con ricevuta di ritorno in data 8 giugno 2018 e, quindi, in modo potenzialmente legittimo. La normativa di riferimento ha stabilito che per ottenere il rilascio della licenza individuale per i servizi di notificazione degli atti giudiziari il contribuente deve possedere requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e alla onorabilità per la fornitura dei servizi. Il collegio regionale, dietro insegnamento della cassazione, ha stabilito che, sino a quando non saranno individuate le caratteristiche e rilasciate le licenze, il servizio deve rimanere di competenza del servizio postale universale. Dopo aver rilevato che l'Ufficio non ha provato l'avvenuto rilascio della licenza individuale all'epoca della notifica censurata, la Ctr ha rigettato l'appello erariale. La Cassazione, a Sezioni unite civili, invece, con la sentenza n. 299/2020 ha stabilito che la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/Ce e il regime introdotto dalla legge n. 124/2017 è nulla e non inesistente, con tutte le conseguenze di sanatoria delle nullità, nell'ipotesi di costituzione in giudizio per raggiungimento dello scopo della controparte.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Con ricorso nei termini il contribuente impugnava atto di intimazione di pagamento n. (...) in quanto la notifica era stata effettuata da servizio di posta privata (N.).

Deduceva, infatti, che la notifica dell'intimazione di pagamento era inesistente (...).

Le stesse Sezioni unite della S.C. (Cass. n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 2017), hanno ancora, in generale, rimarcato l'esclusiva in capo a P.I. spa, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni. (...) Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società P.I. spa, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comuni-

cazioni di atti giudiziari, (...). Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.(...)

Tuttavia, appare utile in questa sede evidenziare come il comma 57 dell'art. 1 della legge n. 124 del 2017 (...) prevede, infatti, altresì, che all'art. 5, comma 2, del dlgs n. 261 del 1999 è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 ..., deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi», (...); con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla

professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi».

Secondo la S.C. «Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporre da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23887 del 11/10/2017).

Orbene, nel caso in esame l'ufficio non ha provato l'avvenuto rilascio all'epoca della notifica censurata della licenza individuale nei confronti di N., in conformità alla procedura di cui sopra.(...)